



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

CUP: I98I26000430001 "Progetto sistema Fotovoltaico PLUG-IN ad uso domestico"

ACCORDO DI PROGRAMMA

"Programma di finanziamento di interventi inseriti nei Climate City Contract"

tra

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito denominato "MASE"), con sede a Roma, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 (C.F. 97047140583), nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari, Ing. Stefania Crotta, domiciliata per la carica presso la medesima sede;

e

Il Comune di Parma (di seguito anche più brevemente "Comune"), con sede in Parma, Strada Repubblica 1, (C.F. 00162210348), nella persona del Dirigente del Settore Transizione Ecologica, Dott. Alessandro Angella, domiciliato per la carica presso la medesima sede;

(di seguito indicati congiuntamente come *le Parti*)

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni e s.m.i.;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 34, con il quale viene disciplinata la modalità di impegno della spesa nei limiti delle risorse assegnate;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2023, che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024 al n. 242;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'Ing. Stefania Crotta, Direttore Generale della Direzione Programmi e Incentivi Finanziari;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43);

VISTO il decreto 31 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 44);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 gennaio 2025, n. 26, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e il triennio 2025-2027", ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTA in particolare la priorità politica n. 2 "Sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità e prevenzione dell'inquinamento atmosferico" individuata dalla Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2025, la quale prevede, tra le azioni prioritarie la definizione dei provvedimenti contenenti le misure necessarie per sostenere gli investimenti nel settore delle rinnovabili, il rafforzamento e il

potenziamento delle policy di promozione dell'efficienza energetica e l'attuazione delle misure di promozione della mobilità sostenibile finalizzate alla riduzione del traffico veicolare privato, allo switch modale di passeggeri e merci e all'incentivazione all'uso del trasporto collettivo;

VISTO il D.M. 30 marzo 2026, n. 100, di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026, registrato dalla Corte dei conti in data 2 aprile 2026 al n. 704;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'articolo 34, che disciplina gli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che all'articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il quadro normativo e strategico dell'Unione europea e nazionale in materia di clima ed energia, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/1119, i regolamenti attuativi del pacchetto "Fit for 55" e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

VISTO il Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che istituisce il "Fondo sociale per il clima" per finanziare misure ed investimenti a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti vulnerabili;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il Programma Orizzonte Europa - il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027) di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021;

VISTA la Missione UE "Città intelligenti e a impatto climatico zero", istituita nell'ambito di Orizzonte Europa, quale iniziativa su larga scala concepita per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo di città intelligenti e climaticamente neutre;

CONSIDERATO che la Missione UE "Città intelligenti e a impatto climatico zero" si pone l'obiettivo di sostenere 100 città nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030 e di garantire che tali città fungano da centri di sperimentazione e innovazione per consentire a tutte le città europee di conseguire il medesimo obiettivo entro il 2050;

CONSIDERATO che la Missione UE "Città intelligenti e a impatto climatico zero" sostiene l'accelerazione della neutralità climatica delle città in settori chiave quali la produzione di energia, l'edilizia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e in generale una pianificazione urbana sostenibile;

CONSIDERATO che la Commissione europea, con Comunicazione del 28 aprile 2022, ha selezionato 100 città dei 27 Stati membri, e altre 12 di paesi associati o che potrebbero associarsi a Orizzonte Europa;

CONSIDERATO che le nove città italiane selezionate per la Missione UE sono: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino;

CONSIDERATO che i Climate City Contract (CCC) sono uno strumento innovativo di governance della città e coinvolgimento dei cittadini in cui si definiscono impegni strategici, piani di azione e piani di investimenti per la neutralità climatica al 2030;

CONSIDERATO che le 112 città selezionate dalla Missione UE si sono impegnate a conseguire una riduzione complessiva di 200 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente;

CONSIDERATO che i Climate City Contract delle nove città italiane selezionate sono stati approvati con label dalla Commissione europea e risultano coerenti con l'impianto normativo e strategico dell'Unione europea e nazionale in materia di clima ed energia;

RITENUTO opportuno sostenere le nove città italiane selezionate dalla Commissione UE per la Missione "Città intelligenti e a impatto climatico zero" nella realizzazione di interventi di attuazione delle azioni inserite nei rispettivi Climate City Contract approvati con label dalla Commissione europea, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 558 del 19 dicembre 2025 di istituzione del "Programma di finanziamento di interventi inseriti nei Climate City Contract" (di seguito Programma), con la finalità di sostenere tutte le nove città italiane selezionate dalla Commissione europea per la Missione UE "Città intelligenti e a impatto climatico zero";

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 562 del 19 dicembre 2025 di impegno delle risorse pari a complessivi € 11.849.400,00, ripartite equamente tra le nove città selezionate per un importo pari a € 1.316.600,00 per ciascuna città;

CONSIDERATO che il Comune di Parma è tra le nove città italiane selezionate per la Missione UE e il relativo Climate City Contract è stato approvato con label dalla Commissione europea, ed è individuato quale soggetto beneficiario del Programma ai sensi dell'articolo 2 del decreto direttoriale prot. n. 558 del 19 dicembre 2025, nonché assegnatario di risorse pari a € 1.316.600,00 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto e del decreto direttoriale prot. n. 562 del 19 dicembre 2025 di impegno delle risorse;

VISTA la proposta di intervento trasmessa dal Comune di Parma con nota prot. n. 0124081 del 23 aprile 2026, acquisita agli atti del MASE con prot. n. 86882 del 23 aprile 2026, e le successive integrazioni trasmesse con nota prot. n. 0155530 del 15 maggio 2026, acquisita agli atti del MASE con prot. n. 105574 del 18 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 4 del Programma.

CONSIDERATO che il MASE ha proceduto alla valutazione della suddetta proposta di intervento ai sensi dell'articolo 5 del Programma e che la stessa è risultata ammissibile a finanziamento;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 184 del 26 maggio 2026 adottato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 decreto direttoriale prot. n. 558 del 19 dicembre 2025, con il quale il Ministero ha provveduto alla determinazione e all'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie disponibili in favore dei Comuni beneficiari;

CONSIDERATO che il Programma, all'articolo 6, prevede che per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento il Ministero provveda a stipulare con ciascun Comune beneficiario, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un Accordo di Programma al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi e di erogazione delle risorse;

RITENUTO che il MASE e il Comune, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze istituzionali, intendono perseguire in collaborazione la realizzazione degli interventi inseriti nella proposta di intervento sopra richiamata, al fine di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, le procedure per l'erogazione delle risorse a favore del Comune, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, la valutazione degli impatti ambientali e climatici conseguiti, nonché le condizioni per l'eventuale modifica degli interventi, la revoca totale o parziale del finanziamento e ogni ulteriore aspetto necessario a garantire la corretta esecuzione del Programma e il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. In particolare, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'Allegato 1 relativo alla proposta di intervento presentata dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del Programma e positivamente valutata dal Ministero ai sensi dell'articolo 5 del Programma.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono collaborare per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 al presente accordo nell'ambito del "Programma di finanziamento di interventi inseriti nei Climate City Contract" istituito con decreto direttoriale prot. n. 558 del 19 dicembre 2025.
2. Gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito del presente Accordo riguardano le seguenti aree, come previste dall'articolo 1, comma 2, del Programma:
 - a. Energie rinnovabili;
 - b. Efficienza energetica;
 - c. Mobilità sostenibile.
3. Gli interventi proposti dal Comune sono definiti in coerenza con gli obiettivi e le azioni incluse nel Climate City Contract di riferimento, approvato mediante attribuzione della “Mission Label” da parte della Commissione europea, nonché con il quadro delle politiche e delle strategie europee e nazionali in materia di clima, energia e mobilità sostenibile.

Articolo 3

Obblighi e impegni delle Parti

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a garantire le seguenti azioni.

Il MASE - DG PIF si impegna a:

- provvedere al finanziamento del presente Accordo nei limiti delle risorse impegnate con decreto direttoriale prot. n. 562 del 19 dicembre 2025;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.
- effettuare attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 7 del Programma, attraverso verifiche documentali e, ove ritenuto necessario, sopralluoghi in loco;
- promuovere attraverso i propri mezzi di informazione e comunicazione la diffusione dell'iniziativa e degli esiti degli interventi finanziati;

Il Comune si impegna a:

- realizzare gli interventi finanziati in conformità a quanto previsto nel Programma Operativo di Dettaglio (POD) di cui al successivo articolo 7 redatto sulla base della proposta di intervento presentata e a procedere all'affidamento dei singoli interventi secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
- trasmettere al MASE, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo alla realizzazione degli interventi finanziati;
- fornire al Ministero tutte le informazioni e la documentazione necessarie per le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e controllo di cui all'articolo 7 del Programma, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Accordo;
- consentire i controlli necessari alla verifica, da parte del MASE, del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti;
- utilizzare il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su tutti i prodotti e i materiali pubblici realizzati nell'ambito degli interventi finanziati e dare visibilità al finanziamento ricevuto inserendo nel proprio sito web o in quello di progetto e sui canali social nonché su prodotti e materiali visibili al pubblico, il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 4

Responsabili e Referenti operativi

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività ivi previste è assicurata dai soggetti di seguito indicati.
2. Per la Direzione Generale PIF del MASE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel Direttore Generale p.t. e il Referente operativo nel dirigente p.t. Divisione II.
3. Per il Comune il Responsabile dell'attuazione e della rendicontazione degli interventi è individuato nella persona dell'Arch Enzo Bertolotti in qualità di Responsabile EQ della S.O. Energia e Clima, mentre il Referente operativo possa essere individuato nella persona dell'Ing. Marco Mordacci in qualità di AP Energy Manager;
4. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise.

5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 13.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Accordo resta in vigore fino alla conclusione delle attività relative agli interventi finanziati, ivi inclusa la fase di rendicontazione finale.

Articolo 6

Risorse finanziarie

1. Ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 184 del 26 maggio 2026, il finanziamento a carico del MASE per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a € 1.316.600,00 (euro ummilionetrecentosedicimilaseicento/00), a valere sulle risorse impegnate con decreto direttoriale prot. n. 562 del 19 dicembre 2025.
2. Il finanziamento ministeriale è soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9 e sarà utilizzato integralmente per le attività e le spese dettagliate nel Programma Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'articolo 7. Ogni ulteriore onere eccedente quanto previsto dal POD, ivi inclusi eventuali maggiori costi sopravvenuti in fase di esecuzione, resta interamente a carico del Comune senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa di rimborso nei confronti del MASE.

Articolo 7

Programma Operativo di Dettaglio (POD)

1. Considerato che la proposta di intervento trasmessa dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del Programma contiene i dati e le informazioni generali relative agli interventi proposti, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, eventualmente prorogabili per un massimo di 30 (trenta) giorni su motivata istanza del Comune, il Comune è tenuto a trasmettere alla Direzione il POD relativo alla realizzazione degli interventi finanziati che contenga tutti gli elementi di dettaglio tecnico-progettuale ed i documenti richiesti.

2. Il POD, il quale va redatto in conformità al format di cui all'Allegato 2, deve includere la descrizione dettagliata delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli interventi distinte per fasi, la tempistica di attuazione, il piano finanziario contenente il dettaglio delle singole voci e sottovoci di costo e i corrispondenti Codici Unici di Progetto. Il POD dovrà essere redatto tenendo conto del finanziamento attribuito e deve includere tutti gli elementi tecnici necessari per identificare compiutamente gli interventi da realizzare. Inoltre il POD deve essere corredato dalla documentazione attestante:
- a. la delibera di approvazione del POD da parte del Comune;
 - b. l'approvazione di un programma finanziario, articolato anche in annualità le quali non possono andare oltre il termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi, dal quale risulti l'impegno di risorse pari al costo complessivo degli interventi. Nel caso in cui il Comune intenda cofinanziare gli interventi, il POD dovrà indicare la quota di cofinanziamento comunale e la relativa documentazione attestante l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Comune;
 - c. eventuali delibere di ulteriori soggetti pubblici che partecipino al cofinanziamento degli interventi;
 - d. eventuali delibere del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente di ulteriori soggetti privati che partecipino al cofinanziamento degli interventi.

La documentazione di cui al presente comma dovrà essere trasmessa esclusivamente per il tramite della apposita piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica raggiungibile all'indirizzo: <https://gims.mase.gov.it>, SEZIONE BANDI ATTIVI.

3. Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma 2, il MASE provvede con decreto direttoriale all'approvazione del POD. A tal fine la Direzione può prescrivere l'invio di documentazione integrativa, sospendendo il termine di cui al periodo precedente.
4. L'approvazione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla verifica della coerenza del POD con la proposta di intervento approvata ai sensi dell'articolo 5 del Programma, nonché alla verifica dell'ammissibilità delle singole voci e sottovoci di costo. In conformità all'articolo 4, comma 5, del Programma, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese di investimento in conto capitale (CapEx). In particolare, non sono ammissibili:
- le spese per la redazione degli studi di fattibilità;
 - le spese di pubblicazione dei bandi di gara e le spese notarili;
 - le spese per la locazione, l'acquisto, la costruzione di fabbricati e gli espropri;

- i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
 - le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici, fatte salve le spese di allacciamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli del servizio di trasporto pubblico locale, nonché le spese per l'acquisto di carburante;
 - le spese per opere civili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
 - le spese di natura operativa e corrente, ivi inclusi bonus, incentivi e ogni ulteriore misura, contributo o agevolazione riconducibile, anche indirettamente, a forme di sostegno non qualificabili come spese di investimento in conto capitale;
 - le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie, compreso gli accordi bonari.
5. Sulla base delle verifiche di cui al comma precedente, il MASE con il decreto di cui al comma 3 potrà disporre una riduzione del finanziamento attribuito.
 6. Fatto salvo quanto previsto nei commi 5 e 7 del presente articolo, nel caso in cui dal POD di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva necessaria alla realizzazione degli interventi inferiore rispetto a quella sulla cui base è stata determinata la quota di cofinanziamento ministeriale, il decreto di cui al comma 3 dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento attribuito dal Ministero.
 7. Per gli interventi la cui quota di cofinanziamento concessa dal Ministero sia inferiore a quanto richiesto dal Comune nell'istanza di cofinanziamento, il POD dovrà essere redatto tenendo conto del cofinanziamento attribuito e conformemente agli interventi approvati. Il Comune potrà comunque realizzare gli interventi per i quali è stato richiesto il cofinanziamento, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la quota non coperta dal contributo ministeriale.
 8. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel POD, il Comune può avvalersi di propri organismi in house e di società o enti strumentali sui quali eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia. I medesimi soggetti, ove ne ricorrano i presupposti e siano espressamente individuati nel POD, possono altresì assumere la qualifica di soggetto partner per la realizzazione degli interventi. In ogni caso il Comune resta l'unico soggetto responsabile

nei confronti del MASE della corretta attuazione degli interventi, del rispetto degli obblighi di rendicontazione e di ogni altro adempimento previsto dal presente Accordo e dal Programma.

Articolo 8

Trasferimento delle risorse

1. Il MASE procederà al trasferimento delle risorse a favore del Comune con le seguenti modalità:
 - a. prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 50% del finanziamento concesso, da erogarsi successivamente all'approvazione del Programma Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'articolo 7;
 - b. seconda tranche, pari al 30% del finanziamento concesso, da erogarsi a seguito della presentazione da parte del Comune di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di ogni singolo intervento, corredata da apposita documentazione contabile, che certifichi l'avvenuta spesa di almeno l'80% dell'importo già trasferito con la prima tranche;
 - c. terza tranche, a saldo, pari al restante 20% del finanziamento concesso, previa presentazione da parte del Comune di una relazione finale sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile e amministrativa, che certifichi la completa realizzazione degli interventi e l'avvenuta spesa del 100% delle risorse complessivamente trasferite.
2. Gli importi relativi alla seconda tranche verranno erogati previa presentazione da parte del Comune della seguente documentazione:
 - a. richiesta di erogazione della seconda tranche;
 - b. relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati, anche parziali, ottenuti;
 - c. trasmissione, per ogni singola voce di spesa, della documentazione comprovante le spese effettuate (provvedimenti di impegno, fatture, provvedimenti di liquidazioni e relativi mandati di pagamento) e di ogni altro documento utile per comprovare una spesa almeno pari all'80% dell'importo erogato con la prima tranche.
3. Gli importi relativi alla terza tranche (saldo) verranno erogati previa presentazione da parte del Comune della seguente documentazione:
 - a. richiesta di erogazione del saldo;

- b. relazione illustrativa delle attività svolte della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, altresì corredata da documentazione fotografica, verbale di fine lavori, certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, attestazione da parte del RUP in cui si dichiara che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma di finanziamento, dall'AdP e dal POD;
 - c. trasmissione, per ogni singola voce di spesa, della documentazione comprovante le spese effettuate (Provvedimenti di impegno, fatture, provvedimenti di liquidazione e relativi mandati di pagamento) e di ogni altro documento utile per comprovare una spesa pari all'intero importo del POD.
 - d. relazione illustrativa con valutazione degli impatti ambientali e climatici conseguiti, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra indicati nella proposta di intervento presentata ai sensi dell'articolo 4 del Programma.
4. Se dalla completa realizzazione dell'intervento risulti una spesa inferiore a quella sulla cui base è stato assegnato il finanziamento, il MASE provvederà al trasferimento del saldo operando una proporzionale riduzione, a meno di una specifica richiesta del Comune per l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.
5. L'erogazione sia della seconda tranche che del saldo del finanziamento è subordinata alla verifica e valutazione da parte del MASE della documentazione trasmessa. A tal fine il MASE può richiedere al Comune documentazione integrativa.

Articolo 9

Rendicontazione degli interventi

1. Le attività di rendicontazione degli interventi finanziati dal presente Accordo sono effettuate attraverso la piattaforma informatica GIMS, secondo le modalità e le specifiche che saranno comunicate dal MASE. Il Comune è tenuto ad alimentare la piattaforma con i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi. In relazione all'avanzamento finanziario il Comune produce i provvedimenti di impegno, le fatture, i provvedimenti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento-riferiti all'attuazione dell'intervento
2. Il Comune assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e di utilizzare un conto corrente dedicato o conto di tesoreria, anche non esclusivo.

3. Sono ammissibili a rendicontazione i costi sostenuti dal Comune a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 558 del 19 dicembre 2025 sul sito del Ministero, purché riconducibili alle voci di costo previste nel Quadro Economico della proposta di intervento approvata e successivamente dettagliate nel POD.
4. Il Comune comunica al Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione degli interventi per i quali è stato disposto il finanziamento. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di interventi anche integrativi o complementari a quelli già realizzati, secondo le procedure definite dal successivo art.10.

Articolo 10

Modifiche degli interventi

1. In caso di comprovate motivazioni e nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, il Comune può presentare al MASE richieste di modifiche, integrazioni e varianti degli interventi ammessi a finanziamento con il presente Accordo. Alla richiesta deve essere allegata una relazione giustificativa delle motivazioni delle modifiche che si intendono apportare ed il POD degli interventi aggiornati, per ogni valutazione di competenza da parte del Ministero.
2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al comma precedente devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. il POD aggiornato deve rispettare i principi ed i requisiti previsti dal presente Accordo e dal Programma;
 - b. la quota di finanziamento del MASE non deve essere superiore a quella individuata dall'articolo 6 comma 1, del presente Accordo;
 - c. il programma aggiornato degli interventi deve essere corredato dalla documentazione di cui all'articolo 7 comma 2, del presente Accordo;
 - d. i benefici ambientali e climatici attesi del programma aggiornato degli interventi, che la Direzione valuterà sulla base della documentazione pervenuta, devono essere non inferiori a quelli dell'intervento originario ammesso a finanziamento.
3. La Direzione può prescrivere l'invio di documentazione integrativa. In caso di approvazione l'intervento aggiornato sostituisce il precedente.

Articolo 11

Rinuncia o revoca dei finanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Il MASE dispone la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi nell'ambito del Programma qualora sia accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni, ivi inclusa:
 - a. mancata presentazione del POD nei termini previsti dall'articolo 7 e mancata presentazione della documentazione integrativa, ove richiesta;
 - b. mancata corrispondenza del POD ai contenuti proposta di intervento presentata dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del Programma, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
 - c. significatività degli scostamenti tra la tempistica prevista e quella effettiva per la realizzazione del POD, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
 - d. mancata esecuzione dell'intervento o sopravvenuta impossibilità di assicurarne la completa realizzazione;
 - e. difformità delle azioni messe in essere rispetto al POD approvato.
2. Nei casi di revoca, le risorse eventualmente già erogate sono restituite al MASE, maggiorate degli eventuali oneri accessori previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di erogazione, salvo che la revoca sia conseguenza di cause non imputabili al soggetto attuatore o alle Parti, nel qual caso si procede secondo le determinazioni assunte dal MASE nel rispetto dei principi di proporzionalità, buona amministrazione e tutela dell'affidamento.
3. Resta salva la facoltà per il Comune beneficiario di rinunciare al finanziamento mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'articolo 13. In tal caso, le risorse eventualmente già trasferite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione.
4. Fatte salve le norme vigenti in tema di contabilità dello Stato, le risorse risultanti dalle revoche disposte ai sensi del precedente comma 1 e dalle riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono riassegnate, con decreto direttoriale, al finanziamento delle azioni previste dal Programma, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo.

Articolo 12

Monitoraggio e controllo

1. Il MASE effettua attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi finanziati attraverso verifiche documentali e, ove ritenuto necessario, sopralluoghi in loco.
2. Il Comune è tenuto a fornire al MASE tutte le informazioni e la documentazione necessarie per le attività di monitoraggio e controllo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Accordo.

Articolo 13

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:
 - per il MASE: **pif@pec.mase.gov.it**
 - per il Comune di Parma: **comunediparma@postemailcertificata.it**

Articolo 14

Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il MASE può effettuare attività di disseminazione relative alle iniziative e agli interventi finanziati con il presente Accordo attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, le attività realizzati, il costo totale, il finanziamento concesso e i risultati conseguiti.
2. Il Comune beneficiario del finanziamento è tenuto a dare la massima informazione e diffusione dei risultati degli interventi finanziati.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero.

Articolo 15

Riservatezza e informativa trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, recepito con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Programma, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del

presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del citato GDPR.

2. Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ovvero saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo e saranno, altresì, conservati sino al raggiungimento della finalità del presente Accordo.
3. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi, come previsto dall'articolo 8, comma 2, del Programma.
4. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito nell'Accordo.
5. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura di entrambe le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
6. I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
7. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
8. Tutto il personale che partecipa alla realizzazione del presente Accordo è soggetto all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.
9. Le Parti si impegnano al corretto trattamento dei dati e a tutti gli obblighi previsti dal GDPR.

Articolo 16

Responsabilità

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo. In tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Articolo 17

Controversie e foro competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione amichevole entro il successivo termine di cinque giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle finalità del presente Accordo.
4. In caso di azione giudiziaria il Foro competente per le controversie è quello di Roma.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Al presente Accordo si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 558/2025 e al decreto direttoriale n.562/2025 nonché le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica e di gestione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 9 del Programma.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si applicano le disposizioni della normativa europea e nazionale vigente in materia, nonché i principi generali dell'ordinamento amministrativo, contabile e civilistico applicabili *ratione materiae*.
3. Il presente Accordo si intende automaticamente adeguato alle eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni della normativa dell'Unione europea e nazionale sopravvenute successivamente alla sua sottoscrizione, senza necessità di formale atto modificativo, salvo che le Parti ritengano necessario procedere a specifici adeguamenti attuativi.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze e gli obblighi derivanti dalla normativa di settore applicabile, ivi inclusi quelli afferenti al monitoraggio, al controllo, alla rendicontazione e alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Articolo 19

Efficacia dell'Accordo e registrazione

1. Il presente Accordo acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Roma,

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**

Il Direttore Generale
Direzione Generale Programmi e
Incentivi Finanziari

Ing. Stefania Crotta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per il Comune di Parma

Il Dirigente del Settore Transizione Ecologica

Dott. Alessandro Angella

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)